

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero della delibera</b>	732
<b>Data della delibera</b>	16-05-2019
<b>Oggetto</b>	Medicina specialistica ambulatoriale interna
<b>Contenuto</b>	Approvazione Regolamento procedure amministrative medici Specialisti Ambulatoriali interni, medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
<b>Direttore Dipartimento</b>	TOGNINI ARIANNA
<b>Struttura</b>	SOC PEDIATRI DI FAMIGLIA E SPECIALISTI AMBULATORIALI
<b>Direttore della Struttura</b>	LATELLA BRUNO
<b>Responsabile del procedimento</b>	LATELLA BRUNO

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
1	8	Regolamento procedure amm.ve medici Specialisti ed altre professionalità ambulatoriali.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)**

**Vista** la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Visto** l’atto del 29 aprile 2019 con il quale, considerata la scadenza del contratto del Direttore Amministrativo, il Direttore Generale delega all’ing. Valerio Mari il potere di firma per tutti gli atti di competenza del Direttore Amministrativo a partire dal 1 maggio 2019;

**Ricordato:**

- che la convenzione nazionale per i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) è regolata dall’ A.C.N. del 17.12.2015;

- che l’ART. 26 dell’ACN – MASSIMALE ORARIO recita così:

- 
1. L’incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività compatibile, non può superare le 38 ore settimanali.
  2. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista deve osservare l’orario di attività indicato nella lettera d’incarico e le Aziende provvedono al controllo con gli stessi metodi adottati per il personale dipendente.
  3. Tenuto conto di eventuali determinazioni finalizzate alla flessibilità e al recupero dell’orario definite a livello regionale e/o aziendale, a seguito dell’inosservanza dell’orario sono effettuate trattenute mensili sulle competenze dello specialista ambulatoriale, del veterinario o professionista inadempiente, previa rilevazione contabile sulla documentazione in possesso dell’Azienda delle ore di lavoro non effettuate.
  4. L’inosservanza ripetuta dell’orario costituisce infrazione contestabile, da parte dell’Azienda, secondo le procedure di cui all’art. 37, per i provvedimenti conseguenti.
  5. Ai fini dell’applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale, lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista è tenuto a comunicare all’Azienda ogni variazione che intervenga nel proprio stato professionale.

**Dato atto:**

- che con delibera n. 27 del 12.1.2017 fu approvato il Regolamento procedure amministrative medici Specialisti Ambulatoriali interni, medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, per la intera ASL Toscana Centro;

- che nel corso dei Tavoli Sindacali fra l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali rappresentative sono state richieste alcune modifiche al vigente Regolamento, dovute all’esigenza di uniformare al meglio le varie realtà confluite nella ASL Toscana centro ed alla luce di alcune criticità applicative emerse;

**Atteso:**

- che dopo vari incontri fra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative, nella seduta del Tavolo Sindacale Aziendale del 16.4.2019 è stato sottoscritto il testo del nuovo

Regolamento, che si unisce al presente atto come allegato di lettera A, per formarne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto necessario** formalizzare il nuovo Regolamento procedure amministrative medici Specialisti Ambulatoriali interni, medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, stabilendo come data di inizio della sua applicazione il 1.6.2019;

**Preso atto che** il Direttore della Soc Pediatri di Famiglia e Specialisti ambulatoriali nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento Dr. Bruno Latella Direttore Soc Pediatri di Famiglia e Specialisti ambulatoriali.

**Vista** la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

**Su proposta** del Direttore SOC Pediatri di Famiglia e Specialistica ambulatoriale;

**Acquisito** il parere favorevole del Dirigente delegato per la Direzione Amministrativa, ing. Valerio Mari, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di approvare il nuovo Regolamento delle procedure amministrative per i medici Specialisti Ambulatoriali interni, medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, che si unisce al presente atto come allegato di lettera A, per formarne parte integrante e sostanziale, stabilendo come data di inizio della sua applicazione il 1.6.2019, secondo le risultanze del tavolo Sindacale per la specialistica ambulatoriale tenutosi in data 16.04.2019.
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio aziendale.
3. Di trasmettere la presente delibera al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Paolo Morello Marchese)**

per la **DIREZIONE AMMINISTRATIVA**  
il **Dirigente delegato**  
**(Ing. Valerio Mari)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dr. Emanuele Gori)**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI**  
**(Dr.ssa Rossella Boldrini)**

# Regolamento procedure amministrative medici Specialisti Ambulatoriali interni, medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali

## Art. 1

### Finalità del regolamento e criteri generali

1. Il presente regolamento contiene le modalità di applicazione, per i medici specialisti Ambulatoriali interni, medici Veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, di seguito definiti specialisti ambulatoriali, secondo quanto stabilito nell' Accordo Collettivo Nazionale del 17.12.2015 di seguito indicato ACN Il regolamento aziendale sull'orario di lavoro del personale convenzionato, parte sempre dal presupposto di garantire agli utenti una adeguata fruibilità dei servizi offerti dall'Azienda

## Art. 2

### Orario contrattuale settimanale (art. 26 ACN)

1. E' fatto obbligo di osservare l'orario di attività indicato nella lettera d'incarico (comma 2 art. 26 ACN 2015). Qualora nella stessa giornata lo specialista sia chiamato a coprire più turni, dovrà rispettare l'orario di incarico giornaliero con le eventuali interruzioni, se previste tra le varie sedute. In caso contrario tale interruzione sarà calcolata d'ufficio. L'Azienda provvede al controllo del rispetto dell'orario d'attività con gli stessi metodi adottati per il personale dipendente
2. L'incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività compatibile, non può superare le 38 ore settimanali.
3. L'orario di lavoro non può protrarsi continuativamente per più di 8 ore consecutive. In caso di presenza in servizio superiore alle 8 ore consecutive, dovrà essere effettuata un'interruzione di almeno 30 minuti, salvo autorizzazione motivata e conseguente giustificazione sul 'cartellino orario' mensile, sia esso tabulato cartaceo che modulo web, dello specialista ambulatoriale da parte del Direttore di Struttura. In assenza di detta autorizzazione si procederà d'ufficio alla sottrazione dei 30' dalla timbratura effettuata.
4. Se non documentate dai relativi giustificativi, le mancate rilevazioni di presenza, sia dell'entrata e/o dell'uscita, ovvero l'inosservanza dell'orario di servizio, comporteranno la trattenuta sulle competenze con le modalità di cui al seguente comma 7.
5. Ai sensi dell'art. 26 punto 4) dell'A.C.N. 17.12.2015, l'inosservanza reiterata dell'orario costituisce infrazione contestabile, da parte dell'Azienda, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 37, per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.
6. Gli specialisti ambulatoriali che svolgono la propria attività all'interno delle strutture organizzative aziendali possono essere autorizzati dal Responsabile di riferimento, in accordo con lo specialista, ad adeguare il proprio orario alle esigenze organizzative del reparto, fermo restando il rispetto delle ore d'incarico (orario elastico). A tal fine il suddetto Responsabile deve comunicare, alla struttura amministrativa di riferimento la variazione dell'orario rispetto a quello previsto dalla lettera d'incarico oppure può procedere di volta in volta al riconoscimento dell'orario svolto dallo specialista ambulatoriale al di fuori di quello previsto dalla programmazione.



7. Le mancate timbrature devono essere segnalate attraverso specifica annotazione sul cartellino orario mensile oppure, in caso di gestione timbrature attraverso applicativo web, inserite direttamente sul modulo web, e successiva firma/validazione, specificandone i motivi.
8. Rispetto alla programmazione oraria, non sono consentite anticipazioni sull'entrata o posticipi sull'uscita superiori ai 30'. In ogni caso fra timbrature di entrata e uscita non saranno riconosciute differenze orarie superiori a 30 minuti sulla prevista durata del turno.
9. Eventuale minor orario derivante da brevi ritardi o anticipazioni rispettivamente in entrata e uscita potranno essere recuperati nell'arco del semestre, prima del consolidamento delle timbrature, avvalendosi della flessibilità di cui al comma precedente
10. Qualora dal riscontro effettuato sul consolidato semestrale risulti un minor orario pari o superiore a 1 ora rispetto a quello previsto dall'incarico assegnato, l'Azienda procederà al recupero economico delle ore di 'minus' risultanti (comma 3 art. 26 ACN 2015).
11. Al fine di consentire allo specialista di prendere atto dell'eventuale minor orario mensile, in caso di non adozione della procedura web, il cartellino consolidato mensile delle timbrature verrà trasmesso allo specialista entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del cartellino aggiornato, corretto e controfirmato dal Responsabile di riferimento.

### Art. 3


#### Rilevazione presenze

1. Allo specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato o determinato, o con incarico provvisorio, viene consegnata una tessera magnetica (badge), da utilizzare per le registrazioni delle timbrature di entrata ed uscita dal servizio.
2. E' fatto obbligo a ciascun specialista ambulatoriale di avvalersi del badge per la registrazione degli orari di entrata e uscita, salvo i casi in cui presti servizio presso sedi non dotate di rilevazione elettronico delle presenze.
3. Lo specialista ambulatoriale, avvalendosi del proprio badge, deve effettuare le registrazioni delle timbrature esclusivamente utilizzando i terminali installati presso il presidio nel quale è tenuto a prestare servizio secondo programmazione oraria.
4. In caso di smagnetizzazione, smarrimento o furto del badge, fermi restando gli adempimenti di legge, lo specialista ambulatoriale è tenuto a richiedere tempestivamente il duplicato del badge alle strutture competenti. Nelle more del rilascio al fine della rilevazione dell'orario svolto, lo specialista dovrà attenersi a quanto previsto dal precedente art. 2, comma 6.
5. Il Badge consegnato al medico per la rilevazione dell'orario è strettamente personale, non è cedibile per alcun motivo, e va restituito in caso di cessazione dell'incarico.

### Art. 4

#### Prolungamento orario di servizio (art. 27 ACN)

1. Il prolungamento dell'orario di servizio o lo svolgimento della propria attività al di fuori dell'orario d'incarico, può essere riconosciuto come 'plus orario' solo in caso di timbrature non inferiori a 30'. Il 'plus orario' deve essere occasionale, dettagliatamente motivato e preventivamente autorizzato dal Responsabile competente con l'apposita



modulistica (Allegato 'A'). Le ore in eccedenza possono ordinariamente essere oggetto di pagamento; in alternativa il Direttore della Struttura può autorizzare preventivamente il recupero a giornata intera; in ogni caso non dovrà verificarsi alcun aggravio di spesa a carico dell'Azienda e quindi non sarà possibile la sostituzione con altro specialista ambulatoriale.

2. Il prolungamento dell'orario non può costituire strumento ordinario di programmazione dell'attività.
3. Le parti concordano di effettuare monitoraggi annuali sulla corretta applicazione del presente articolo e di discutere in sede di tavolo Sindacale le situazioni di sistematiche eccedenze orarie.

#### Art. 5

#### Disposizioni in materia di riposo giornaliero

1. La programmazione dell'orario di lavoro non deve prevedere turni superiori alle 12 ore.
2. -Al termine del turno di guardia notturna deve seguire, di norma, un periodo di riposo di 24 ore consecutive.
3. Non potrà essere programmata un'attività di servizio nella mattinata precedente il servizio notturno anche se svolto in attività aggiuntiva .
4. L'attività prestata in giorno festivo dà titolo ad un equivalente riposo compensativo, di norma nella settimana successiva o comunque entro il mese successivo, per le ore di servizio prestate.
5. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento alla legge 161 e del DL n. 66 del 08.04.2003.

#### Art. 6

#### Spostamento di seduta

1. Se l'Azienda ritiene necessario sopprimere una seduta, questa potrà essere spostata in altra struttura in base art 28 comma 5 dell'ACN che recita: " in caso di non agibilità temporanea della struttura l'Azienda assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura senza danno economico per l'interessato". Se ciò non fosse possibile lo specialista può decidere di recuperare la seduta in altra data concordandone con l'Azienda le modalità. Nel caso in cui non fosse possibile organizzare in alcun modo neppure lo spostamento della seduta, la stessa verrà liquidata.
2. Lo spostamento della seduta deve trovare specifico giustificativo nel 'cartellino orario' mensile o sul portale web.
3. Una volta programmato il recupero della seduta, lo specialista può giustificare il mancato recupero della stessa soltanto se causato da malattia o da altro motivo validamente documentato.



## Art. 7

## Attività esterna (art. 30 ACN)

1. Per l'attività professionale svolta al di fuori della sede di lavoro spetta, qualora non sia disponibile l'automezzo aziendale e lo specialista si avvalga del proprio automezzo, preventivamente autorizzato dall'Azienda, un rimborso secondo quanto previsto dal comma 8, dell' art. 30 dell'ACN, con le coperture assicurazione previste dallo stesso.
2. L'attività esterna è richiesta e autorizzata preventivamente dal Responsabile competente.
3. Al fine di ottenere il rimborso per l'attività esterna e per l'eventuale uso del proprio automezzo, lo specialista dovrà compilare l'apposito modello (Allegato 'B') reperibile sul sito web aziendale.

## Art. 8

## Assenze per malattia (art. 32 ACN)

- 1 Lo specialista ambulatoriale che non può presentarsi in servizio a causa di malattia, deve darne tempestiva comunicazione e comunque prima dell'inizio dell'orario programmato, al responsabile della struttura di assegnazione (o figura dallo stesso individuata) indicando l'indirizzo di reperibilità domiciliare qualora risulti diverso dalla residenza o dimora attuale.
- 2 E' fatto obbligo allo specialista ambulatoriale, entro il secondo giorno feriale successivo all'assenza, comunicare all'ufficio competente il numero di protocollo del certificato telematico attraverso mail indirizzata a: [malattiacun@uslcentro.toscana.it](mailto:malattiacun@uslcentro.toscana.it).
- 3 Qualora lo specialista ambulatoriale intenda rientrare in servizio anticipatamente rispetto all'indicazione del certificato dovrà preventivamente avvisare il responsabile della struttura di riferimento. La certificazione attestante l'idoneità deve essere comunicata all'Azienda con le medesime modalità previste e sopra descritte per il rilascio del certificato di inizio malattia.
- 4 Ai sensi di quanto previsto dall'art 32 ACN 17.12.2015, l'Azienda può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia.
- 5 L'assenza per malattia deve intendersi per l'intera giornata, non essendo previsti permessi orari retribuiti per visite mediche o prestazioni specialistiche.
- 6 Qualora il certificato non venga inviato dallo specialista, ovvero venga trasmessi oltre i termini, verrà applicato il minus orario senza possibilità di recupero.
- 7 Lo stato di malattia debitamente documentato interrompe il godimento delle ferie.

## Art. 9

## Permessi annuali retribuiti (art. 31 ACN)

1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, allo Specialista ambulatoriale e al professionista incaricato ai sensi del presente Accordo, spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 giorni non festivi purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale" (comma 1, art. 31 dell'ACN).



2. Il periodo di permesso è fruito almeno all' 80% a giornata intera e per la parte rimanente può essere frazionato in ore; è utilizzato durante l'anno solare al quale si riferisce e, comunque, non oltre il primo semestre dell'anno successivo, salvo casi eccezionali dovuti a motivi di salute.
3. Lo specialista ha diritto di fruire del permesso con un preavviso di 30 giorni, come previsto dall'art. 31, comma 2. Il permesso richiesto fuori dal termine di preavviso sarà concesso a condizione che l'Azienda possa provvedere al servizio o che il richiedente garantisca la sostituzione ai sensi dell'art. 34.
4. I permessi retribuiti (modello Allegato "C") devono essere preventivamente autorizzati dal direttore di struttura e inseriti come giustificativo sul 'cartellino orario' mensile o attraverso applicativo web.
5. Per ogni giorno usufruito a titolo di permesso retribuito verrà decurtato il numero pari di ore a quello previsto dalla programmazione oraria derivante dall'incarico.



#### Art. 10

##### Assenze non retribuite (art. 33 ACN)

1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, lo Specialista incaricato a tempo indeterminato, può assentarsi dal servizio, con conservazione dell'incarico, per un periodo massimo di 24 mesi nell'arco di un quinquennio, senza diritto alla retribuzione e sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.
2. La richiesta del suddetto permesso deve essere formulata utilizzando l'apposito modello (Allegato 'D'), ovvero inserita sul portale in caso di adozione d'applicativo web, autorizzata dal Direttore di Struttura ed inviata all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'assenza, salvo casi di inderogabile urgenza.
3. In caso di adozione di applicativo Web per la rilevazione delle presenze/assenze, lo specialista ambulatoriale che fa richiesta dell'assenza non retribuita è tenuto ad inserire sul portale, il codice relativo al giustificativo in oggetto e la motivazione di cui all'art. 33 dell'ACN, indispensabile per la successiva convalida da parte del Direttore di struttura di assegnazione.

#### Art. 11

##### Sostituzioni (art. 34 ACN)

1. In caso di assenza inferiore a 10 giorni lavorativi, l'Azienda per le sostituzioni dei titolari può avvalersi di specialisti ambulatoriali proposti dal titolare assente e individuati tra i titolari di incarico presso la stessa Azienda o tra gli iscritti nella graduatoria di branca aziendale ovvero, qualora risulti necessario al fine di assicurare la continuità del servizio e comunque nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 dell'ACN.
2. Lo specialista ambulatoriale comunica il nominativo del medico sostituto all'ufficio competente attraverso relativo modello di riferimento (Allegati 'C' e 'D') oppure inserendolo direttamente sul portale in caso di adozione di applicativo web.
3. Lo specialista sostituto comunica, ai fini della liquidazione delle spettanti competenze, i giorni ed orari effettuati, nonché il nominativo dello specialista sostituito, attraverso

specifico modello (Allegato 'E') da inoltrare entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della sostituzione.

## Formazione

### Art. 12

#### Formazione continua (art. 38 ACN )

1. Lo specialista ambulatoriale, ai fini della partecipazione agli eventi formativi è tenuto a:
  - compilare e inoltrare agli uffici competenti la modulistica di riferimento (Allegato "F"), allegando il programma scientifico;
  - trasmettere agli uffici competenti, dopo la conclusione dell'evento, l'attestato di partecipazione.

Per la sostituzione dello specialista impegnato in eventi formativi, si rinvia a quanto previsto dal vigente ACN.

2. Nel caso in cui lo specialista non produca l'attestato di partecipazione, l'assenza verrà considerata "non giustificata".



### Art. 13

#### Corsi Facoltativi

1. La partecipazione a corsi di aggiornamento professionale facoltativi autogestiti deve essere sempre autorizzata dal Responsabile competente. I corsi devono essere inerenti alla branca specialistica per la quale lo specialista è convenzionato o comunque essere di specifico interesse per l'attività svolta dalla stesso in Azienda, e devono inoltre essere accreditati.
2. Lo specialista ambulatoriale deve inviare copia della richiesta, effettuata attraverso specifico modello (Allegato "F"), a tutte le aziende sanitarie dove presta servizio nei giorni previsti per l'aggiornamento.
3. La partecipazione al corso facoltativo richiesto fuori dal termine di preavviso, potrà essere consentita a condizione che la sostituzione sia garantita dallo specialista richiedente o che l'Azienda possa provvedere al servizio.
4. La partecipazione ai corsi facoltativi di cui sopra determina il riconoscimento di un permesso retribuito, limitatamente alla durata dell'evento formativo, nel limite massimo di 32 ore annue, salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 dell'Accordo Integrativo Regionale/2012 e successive modifiche.
5. Lo specialista ambulatoriale deve inviare copia della richiesta a tutte le Aziende Sanitarie dove presta servizio nei giorni previsti per l'aggiornamento; nel caso in cui il corso sia stato organizzato da Enti privati deve impegnarsi a presentare attestato di partecipazione ai competenti uffici di tutte le Aziende Sanitarie in cui presta servizio. Il mancato o incompleto invio della documentazione necessaria non permette il riconoscimento di quanto richiesto.

### Art. 14

#### Corsi Obbligatori



1. La Regione e le Aziende Sanitarie promuovono iniziative di attività formative per i medici convenzionati, prevedendo appropriate forme di partecipazione. Tali corsi non rientrano tra i corsi facoltativi ma sono considerati "Obbligatori", purchè autorizzati a tal fine dal Direttore della Struttura e pertanto allo specialista verrà riconosciuto il permesso retribuito per il turno o le ore delle giornate di assenza e per le corrispondenti ore di incarico non svolte, previa esibizione dell'attestato di partecipazione; nel caso di corsi svolti presso l'Azienda lo specialista è tenuto alla timbratura di entrata/uscita adottando lo specifico codice di marcatura. Qualora le ore di durata del corso risultino superiori all'orario di servizio previsto per quel giorno, ovvero in caso di corsi in orario diverso da quello di servizio, le ore eccedenti saranno riconosciute come 'plus orario'.
2. Lo specialista ambulatoriale deve inviare copia della richiesta effettuata attraverso specifico modello (Allegato 'F') a tutte le aziende sanitarie dove presta servizio nei giorni previsti per l'aggiornamento.

#### Art. 15

##### Permesso L. 104/92

1. Lo specialista ambulatoriale ai sensi dell'art. 32 comma 7, può richiedere di usufruire del permesso di cui al comma 3 dell'art. 33 della legge 104/92 in proporzione all'orario settimanale di attività svolto, previa lettera richiesta ai fini della concessione da parte dell'Azienda.
2. Lo specialista ambulatoriale mensilmente è tenuto a compilare apposito modello (Allegato 'G') oppure, nel caso di adozione di applicativo Web, deve inserire sul portale il codice relativo al giustificativo in oggetto che deve essere poi convalidato dal Direttore di struttura di assegnazione.

#### Art. 16

##### Partecipazione Tavoli – Comitati e Commissioni ACN 17.12.2015

1. Lo specialista ambulatoriale che partecipa al Tavolo Sindacale aziendale, al Tavolo Sindacale regionale, al Comitato Zonale, al Comitato Regionale, a Commissioni di concorso e ad altri incontri o tavoli organizzati da Aziende Sanitarie o dalla Regione, deve comunicare l'assenza al responsabile della struttura attraverso compilazione dell'apposito modello (Allegato 'H'), oppure, nel caso di adozione di applicativo Web, deve inserire sul portale il codice relativo al giustificativo in oggetto che deve essere poi convalidato dal Direttore di struttura di assegnazione se a livello aziendale, dall'ufficio amministrativo se extra aziendale. In caso di partecipazione a comitati, commissioni o tavoli extra aziendali, lo specialista deve presentare attestato di presenza all'evento o autocertificame (dichiarazione sostitutiva art. 47, DPR 445/2000) la partecipazione. In caso di distacco sindacale, oltre alla comunicazione dell'assenza, lo specialista dovrà autocertificare l'utilizzazione di tale permesso.

#### Art. 17

##### Mensa

1. Compatibilmente con il regolamento interno che disciplina il personale, dipendente e non, che può accedere alla mensa, lo specialista ambulatoriale può accedere alla


mensa aziendale pagando l'intero costo del pasto mediante la timbratura del badge; gli importi relativi verranno trattenuti sulle competenze mensili.

### **Norma Finale**

1. Tutta la modulistica richiamata nel presente regolamento viene resa disponibile sul sito web aziendale.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa ed alle regole contrattuali vigenti.
3. Il Regolamento non può in alcun caso modificare quanto stabilito nelle discipline Aziende USL in applicazione delle regole vigenti fino alla adozione dell'apposito Regolamento della Azienda USL Toscana centro.
4. Ogni eventuale successiva modifica del presente Regolamento sarà oggetto di confronto nel Tavolo Sindacale Aziendale.

### **Norma Transitoria**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione con la apposita delibera del Direttore Generale, e troveranno applicazione laddove ne sussista la compatibilità con l'assenza di un sistema web per la gestione dell'orario di servizio.



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 732 del 16-05-2019

Pubblicato all'Albo dell'Azienda UsI dal 17-05-2019 al 01-06-2019

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005  
in data 02-06-2019